



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

La Regione Campania (di seguito denominata Regione),
con sede a Napoli in Via Santa Lucia 81 - C.F. 80011990639 nella persona del suo Presidente
Vincenzo De Luca

E

Confindustria Campania (di seguito denominata Confindustria),
con sede a Napoli in Via G. Porzio, Centro Direzionale di Napoli – Isola F4 – C.F. 80114050638, nella
persona del suo Presidente Costanzo Jannotti Pecci

PER

“ Qualificazione dell’offerta formativa nella Regione Campania”



PREMESSO

- che la strategia “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva riconosce che l’istruzione, l’apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze sono elementi chiave per rispondere all’attuale crisi economica e alla più ampia strategia economica e sociale dell’Unione europea;
- che il decreto legislativo del 15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53” disciplina l’alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- che la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” affida alla scuola un ruolo centrale nella società della conoscenza, considerandola un indispensabile strumento per contrastare le diseguaglianze sociali, culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, per proporsi quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, ed in particolare l’art. 1:
 - al comma 33, al fine di incrementare le opportunità per gli studenti, dispone che *“i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo del 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio”* e che questi possano essere svolti, sulla base di apposite convenzioni con imprese, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o, ancora, con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.



- al comma 7 traccia percorsi che le scuole possono intraprendere per lo sviluppo culturale e sociale, e l'innalzamento delle conoscenze e competenze dei propri studenti, ponendo alla lettera g) l'accento sul potenziamento delle discipline motorie con particolare riferimento all'educazione fisica e allo sport;
 - al comma 22 contempla, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, la possibilità – per le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore – di promuovere, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici;
- che la legge 28 giugno 2012 n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” all'art. 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68, definisce l'apprendimento permanente come “qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale”.

RITENUTO

che obiettivo prioritario della Regione è quello di promuovere, d'intesa con Confindustria Campania, un'azione di sostanziale miglioramento della qualità dell'offerta formativa territoriale attraverso l'implementazione di percorsi pilota di sperimentazione di modelli e strumenti inerenti gli ambiti di ricerca e un forte sostegno alle azioni connesse all'attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

VALUTATA

fondamentale la collaborazione tra la Regione e Confindustria nella prospettiva di una corretta azione orientativa universitaria, post-secondaria e professionale, in armonica sinergia con la realtà produttiva e con il mercato del lavoro del territorio regionale.

CONDIVISA

la convinzione che un'economia fondata su una rete di aziende, collegate organicamente con la formazione del territorio può rappresentare, non solo in ambito locale, ma anche per l'intero Paese, un fattore strategico per fronteggiare positivamente l'attuale fase storica di crisi dell'economia internazionale.

LE PARTI SOTTOSCRIVONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE:



Articolo 1

(Premesse)

Le premesse sono patto, nonché parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Articolo 2

(Finalità e contenuti dell'Intesa)

Il presente Protocollo viene stipulato per la definizione di una progettazione sperimentale condivisa finalizzata alla realizzazione di una serie di interventi indirizzati a promuovere l'integrazione e il potenziamento dell'offerta formativa da parte del sistema scolastico regionale e per il conseguimento, al tempo stesso, di un significativo innalzamento del livello della qualità della scuola e dell'intero territorio regionale.

In tal senso le Parti contraenti si impegnano a collaborare per la promozione, ciascuna restando nell'ambito delle rispettive sfere di competenza istituzionale, di azioni di sistema aventi il comune interesse di favorire l'integrazione nel sistema scolastico e nel tessuto produttivo di tutti i soggetti presenti nella scuola, quali futuri elementi attivi della società adulta di domani. La collaborazione dovrà consentire, inoltre, di identificare strategie condivise e incisive, al fine di:

- sostenere l'obbligo scolastico a 16 anni attraverso l'integrazione tra scuola, formazione e formazione sul lavoro;
- migliorare il livello qualitativo dell'offerta scolastico-formativa e la tenuta dei percorsi di istruzione-formazione anche attraverso la formazione del personale docente e non docente;
- sostenere interventi di inclusione sociale;
- favorire l'innovazione didattica e organizzativa;
- rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l'integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, delle metodologie innovative.

A tal fine e in attuazione dei principi espressi in premessa, le Parti si impegnano reciprocamente a condividere indirizzi programmatici che pongano al centro lo sviluppo del capitale umano e del territorio.



Articolo 3

(Azioni specifiche)

Le Parti contraenti si impegnano ad attivare in piena sinergia e collaborazione specifiche iniziative per la costruzione di modelli e strumenti che consentano la programmazione di percorsi di orientamento formativo, in rete con il sistema universitario e delle imprese, per favorirne l'ingresso sia in percorsi universitari o di istruzione superiore, che nel mondo del lavoro al fine di meglio qualificare l'offerta formativa della Regione attraverso l'attivazione dei seguenti tre filoni di intervento:

- 1) sperimentazione di metodologie e strumenti per l'autovalutazione delle competenze possedute dagli studenti negli ambiti disciplinari propri dei corsi di laurea cui intendono iscriversi ed il rafforzamento delle stesse mediante idonei moduli formativi, anche al fine di prevenire e contrastare l'insuccesso e la dispersione universitaria;
- 2) sperimentazione di metodologie e strumenti per l'autovalutazione delle competenze possedute dagli studenti per orientarli nella scelta di percorsi formativi post diploma o di inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni mediante idonee attività laboratoriali e tirocini;
- 3) programmazione e realizzazione di azioni di promozione e supporto ai percorsi curricolari di alternanza scuola-lavoro peraltro connotati da una forte valenza orientativa che la Legge 107/2015, riconosce come una metodologia didattica fondamentale a migliorare il processo di apprendimento/insegnamento prevedendo di realizzarli in realtà lavorative aziendali, così come pubbliche o del no profit, con l'intento di riconoscere e valorizzare i molti progetti e le reti di scuole già coinvolte sul tema. Queste reti hanno bisogno di sostegno continuo e di punti di riferimento, anche e soprattutto a livello regionale, per poter dare continuità e sistematicità ai suddetti percorsi di alternanza scuola-lavoro all'interno della propria scuola.

Articolo 4

(Impegni della Regione)

La Regione si impegna, nel rispetto delle prerogative che rientrano nella propria sfera di competenza istituzionale, a:

- programmare e realizzare azioni di promozione e supporto ai percorsi curricolari di alternanza scuola-lavoro, peraltro connotati da una forte valenza orientativa che la Legge 107/2015 riconosce come una metodologia didattica fondamentale a migliorare il processo di apprendimento/insegnamento prevedendo di realizzarli in realtà lavorative aziendali, così



come pubbliche o del no profit, con l'intento di riconoscere e valorizzare i molti progetti e le reti di scuole già coinvolte sul tema;

- realizzare le azioni specifiche di cui all'art. 3 del presente protocollo, nonché un relativo piano di comunicazione, diffusione e scambio di buone prassi e, quindi, a perseguire le finalità di carattere generale e l'interesse pubblico in comune di cui all'art. 2, per il conseguimento dell'oggetto di cui alla presente intesa, anche attraverso l'approvazione di apposite deliberazioni di Giunta Regionale che destinino le risorse ritenute all'uopo necessarie a valere sulla programmazione degli Obiettivi Tematici del PO FSE – FESR 2014/2020 e quelli individuati come coerenti nell'ambito della programmazione unitaria 2014/2020, compatibilmente con i vincoli imposti dagli equilibri di bilancio.

Articolo 5

(Impegni della Confindustria)

Confindustria, nel rispetto delle prerogative che rientrano nella propria sfera di competenza istituzionale, si impegna a:

- individuare e condividere con i partners i risultati di indagini sulle competenze attese dalle imprese, ovvero quali siano le figure professionali di cui le imprese avvertono maggiore esigenza di formare, per il/i settore/i che saranno prescelti nell'attuazione del presente protocollo;
- proporre modifiche e/o integrazioni ai contenuti, alle strategie didattiche relative ai percorsi di istruzione e formazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- favorire il coinvolgimento di imprese dei propri territori disponibili a partecipare a laboratori progettuali scuola azienda per il miglioramento dei percorsi di alternanza scuola lavoro;
- organizzare momenti di orientamento, sia attraverso testimonianza in aula che attraverso visite aziendali, ovvero far svolgere agli studenti brevi esperienze "on the job";
- formulare proposte congiunte per favorire la programmazione, da parte delle Istituzioni scolastiche, nell'ambito della flessibilità organizzativa e gestionale derivante dall'autonomia, di specifiche attività volte ad integrare l'offerta formativa, elaborando, ad esempio, unità formative concernenti competenze richieste dallo specifico mercato del lavoro.

Articolo 6

(Comitato paritetico)



Al fine di promuovere l'attivazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d'Intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati è istituito un Comitato paritetico composto da sei componenti (tre per ogni partner) il cui coordinamento operativo è demandato alla Regione.

La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza nessun onere per l'Amministrazione.

Articolo 7

(Durata)

Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione del protocollo e non è soggetto a tacito rinnovo. I tempi di attuazione del protocollo sono triennali e decadono dalla data di sottoscrizione tra le parti, le quali prendono atto che "in caso di assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla sottoscrizione", il protocollo decade automaticamente (art. 2, comma 2 e 3 della L.R. n. 1/2016).

Il Presidente
della Regione Campania
Vincenzo De Luca

Il Presidente
di Confindustria Campania
Costanzo Jannotti Pecci